



COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento 3 SERVIZI ALLA CITTÀ
Settore POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Di partecipazione al BANDO DI CONCORSO GENERALE anno 2016 (Pubblicato in data **lunedì 3 ottobre 2016** con Det. Dirig. n. 7160 del 27/09/2016) per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Livorno, assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati, e, in ogni caso, di tutti gli alloggi di di E.R.P. ubicati nel territorio comunale.

(si prega in ogni caso di leggere attentamente il Bando)

Termine di presentazione della domanda: venerdì 2 dicembre 2016

Il Bando di Concorso ha carattere generale e non integrativo, pertanto, al momento dell'approvazione della relativa graduatoria definitiva, decadrà l'efficacia delle previgenti Graduatorie e, pertanto, saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti.

1. OGGETTO DEL BANDO DI CONCORSO

Il Bando di Concorso è relativo a tutti gli alloggi di E.R.P. ubicati sul territorio comunale più alcuni alloggi di proprietà del Comune di Livorno ubicati in località Stagno nel Comune di Collesalvetti.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

2.1. La domanda relativa al presente Bando di Concorso, provvista di marca da bollo da Euro 16,00, compilata in ogni sua parte, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

2.2. Le domande dovranno pervenire al Comune di Livorno **esclusivamente** nelle forme di seguito indicate:

- Consegna a mano presso l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, ubicato in Via Pollastrini, 1 – Piano secondo negli orari di apertura al pubblico (il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (lo sportello è chiuso il mercoledì e il sabato);
- A mezzo posta con raccomandata postale A.R. Indirizzata al Comune di Livorno – Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini, n.1 – 57123 – Livorno.
La domanda deve essere debitamente sottoscritta in ogni sua parte e corredata da fotocopia di un documento di identità del richiedente.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.
- Inviare tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert.toscana.it.

In questo caso l'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati.

3. SOGGETTI PARTECIPANTI AL BANDO DI CONCORSO

3.1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Bando di Concorso, la domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.

3.2. Così come disposto dall'art. 2, comma 2 dello stesso Bando, possono partecipare al Bando:

a) sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio E.R.P.;

b) sia soggetti già assegnatari di un alloggio E.R.P.

In questo particolare caso, la partecipazione al Bando di Concorso degli assegnatari definitivi (in forza di assegnazione ordinaria ex art. 13 della Legge Regionale) è volta ad ottenere la titolarità del diritto di assegnazione anche per i componenti inseriti nel nucleo familiare successivamente all'assegnazione a seguito di variazione anagrafica del nucleo familiare che dovrà essere specificata nella domanda di partecipazione.

3.3. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PARTECIPANTE AL BANDO.

Possono partecipare al Bando di Concorso **esclusivamente** i soggetti previsti dall'art. 4 dello stesso Bando, ovvero nuclei familiari composti da:

- una sola persona;
- i coniugi non legalmente separati o le coppie *more uxorio* anagraficamente conviventi;
- i figli anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi;
- I soggetti legati da unioni civili, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

3.4. FORMAZIONE DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI PER DISTACCO DA NUCLEO ORIGINARIO.

Possono presentare una **domanda distinta** rispetto al nucleo familiare di appartenenza i soggetti di seguito indicati:

- le coppie coniugate;
- le coppie *more uxorio* anagraficamente conviventi;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;

Per figli fiscalmente a carico si intendono tutti i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) che nel 2015 non hanno posseduto redditi che concorressero alla formazione del reddito complessivo familiare per un ammontare superiore a Euro 2.840, 51, al lordo degli oneri deducibili.

- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

3.5. FORMAZIONE DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI PER UNIONE DI SOGGETTI PROVENIENTI DA NUCLEI DIVERSI.

Al fine di formare un nuovo nucleo familiare, possono inoltre presentare una domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- I componenti di coppie di futura formazione. Al momento dell'assegnazione dell'alloggio la coppia deve risultare coniugata, anagraficamente convivente *more uxorio*, ovvero in unione civile.
- Due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultra sessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

*Si precisa che nei casi indicati al presente punto 3.6, è necessario che la domanda del richiedente contenga **la manifestazione di volontà anche degli altri componenti del nucleo familiare di futura formazione** tramite la compilazione dell'apposito quadro presente all'interno del modulo di domanda.*

3.6. ATTENZIONE:

*Salvo i casi previsti espressamente dalla normativa ed indicati ai precedenti **punti 3.4 e 3.5**, si sottolinea che il Bando di Concorso **non consente**, di norma, la presentazione di domande autonome da parte di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare anagraficamente convivente.*

*In assenza, pertanto, dei casi eccezionali di cui ai **punti 3.4 e 3.5**. non è consentita, ad esempio, la presentazione della domanda da parte di un figlio singolo rispetto ai genitori anagraficamente conviventi, da parte di due fratelli rispetto ai genitori anagraficamente conviventi, da parte del genitore solo rispetto al nucleo familiare del figlio convivente, ecc.*

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO

(Attenzione: per i requisiti di partecipazione si prega in ogni caso di leggere dettagliatamente l'art. 3 del Bando di Concorso).

- 4.1. Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso della residenza o dell'attività lavorativa nel Comune di Livorno.
- 4.2. Alla data di pubblicazione del Bando, è indispensabile che il richiedente sia residente o svolga l'attività lavorativa da almeno 5 anni nel territorio della Regione Toscana.
- 4.3. La situazione economica **deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE** (determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159).
Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, occorre che ciascun componente del nuovo nucleo familiare produca il proprio ISEE in corso di validità, in attesa che la Regione Toscana definisca le modalità di valutazione della situazione economica di questi nuovi nuclei familiari come specificato con propria circolare (Prot. 280140 del 07/07/2016).
- 4.4. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all'estero.
Possano comunque partecipare al bando i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero di titolari pro quota dei sopra richiamati diritti reali. Nelle suddette ipotesi il Comune procederà all'assegnazione dell'alloggio ERP sulla base della documentata indisponibilità della proprietà ai sensi dell'allegato A, comma 4 della Legge Regionale;
- 4.5. Assenza di titolarità di beni mobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 Euro, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al succitato limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- 4.6. Assenza di attuale occupazione abusiva nonché di occupazione non autorizzata di alloggi ERP secondo quanto disposto dalla normativa in materia, **nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.**

5. MODULO DI DOMANDA E DOCUMENTI ALLEGATI: INFORMAZIONI GENERALI

- 5.1. Gli stati e le qualità personali del Richiedente possono essere dichiarate in modo sostitutivo, tramite autocertificazione o atto notorio, rese **esclusivamente** attraverso il modulo di domanda predisposto dal Comune di Livorno per la partecipazione al Bando di Concorso.
- 5.2. I documenti che non possono essere sostituiti con autocertificazioni e che occorre presentare necessariamente in originale o in copia conforme all'originale, sono quelli rilasciati da autorità sanitarie (certificato d'invalidità, certificato di alloggio attestante l'alloggio improprio e con barriere architettoniche) e, per gli stranieri non comunitari, i documenti rilasciati dalle Autorità dei rispettivi Stati di appartenenza.
L'Ufficio provvederà ad estrarne una copia utile per il Bando.

6. DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE (SE IN POSSESSO DEL RICHIEDENTE)

- 6.1. Copia del certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare, in caso di stati, qualità personali e fatti di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, **non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.**
Ad esempio, non è consentita al cittadino straniero non comunitario, l'autocertificazione relativa alla titolarità o meno di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati all'estero.

ATTENZIONE

E' necessario dimostrare di aver fatto richiesta dei suddetti certificati e/o attestazioni ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA del Bando di Concorso e produrre la relativa documentazione ENTRO I TERMINI STABILITI PER L'OPPOSIZIONE ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA.

<p>6.2. Certificato rilasciato dall'Azienda USL territorialmente competente attestante una situazione di <u>grave disagio abitativo nell'alloggio di residenza consistente nella:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Presenza di barriere architettoniche non facilmente eliminabili in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione; – Abitazione effettiva e continuativa, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico- sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione (alloggio improprio). <p><i>Si informa che all'atto della presentazione della domanda è sufficiente allegare fotocopia della ricevuta di pagamento all'Azienda USL attestante l'avvenuta richiesta di sopralluogo. In questo modo il documento sanitario, ancorché rilasciato successivamente alla data di scadenza del bando, sarà acquisito dall'Ufficio e valutato ai fini del punteggio.</i></p> <p>La suddetta richiesta di certificazione deve essere rivolta all'Azienda USL - Sezione Igiene e Sanità pubblica – Borgo S. Jacopo, 59 – Livorno – Tel. 0586/223577.</p>
<p>6.3. Certificato rilasciato dall'Azienda USL territorialmente competente attestante la condizione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite.</p> <p><i>Il punteggio sarà attribuito sulla base di certificati richiesti prima della data di pubblicazione del Bando di Concorso.</i></p> <p><i>Qualora il richiedente non sia ancora in possesso di tali certificati, deve essere allegato alla domanda copia della relativa richiesta. La certificazione potrà quindi essere prodotta anche successivamente, non appena in possesso del richiedente.</i></p>
<p>6.4 Copia della ricevuta attestante il pagamento dell'importo del canone mensile riferito a contratto di locazione registrato, nel caso che il canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento.</p> <p><i>L'importo di riferimento è quello relativo al canone mensile previsto contrattualmente alla data di pubblicazione del Bando, integrato dagli adeguamenti ISTAT intercorsi negli anni di vigenza.</i></p> <p><i>Si precisa che la situazione economica di riferimento corrisponde alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE (determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159).</i></p>

7. DOCUMENTI CHE SI CONSIGLIA DI ALLEGARE ALLA DOMANDA

Attenzione: come già sopra specificato, la domanda di partecipazione al bando prevede che si possa ricorrere ampiamente all'autocertificazione, barrando le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti sul modulo di domanda predisposto dal Comune di Livorno.

Tuttavia per agevolare la valutazione della domanda stessa ed evitare di incorrere in errori, si consiglia di presentare i documenti che seguono.

<p>7.1. Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;</p>
<p>7.2. Per gli stranieri extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità alla data di pubblicazione del Bando;</p>
<p>7.3. Copia della documentazione attestante che il possesso di beni mobili registrati di valore maggiore ad Euro 25.000 è finalizzato allo svolgimento della propria attività lavorativa;</p>
<p>7.4. Documentazione attestante l'indisponibilità della proprietà su immobili ad uso abitativo, in caso di titolarità pro quota di diritti reali o di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale. La stessa Regione Toscana nella circolare n. AOOGR/222664/N.070.030 del 20/10/2015, a tale proposito, specifica quanto segue “ Il concetto di indisponibilità di cui al paragrafo 4 dell'allegato A della L.R. 96/1996 e s.m., si riferisce all'impossibilità oggettiva di abitare un alloggio da parte del soggetto richiedente, o in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione giudiziale, o in quanto l'interessato ha sullo stesso soltanto la titolarità pro-quota di un diritto reale e pertanto non ne ha la piena fruibilità.</p> <p><i>Pertanto la suddetta “indisponibilità” non è rilevabile solo nel caso i cui l'alloggio risulti comunque occupato dal soggetto richiedente”.</i></p>

7.5.	Attestazione di attività lavorativa del richiedente da almeno 5 anni nell'ambito regionale (solo nel caso in cui il richiedente non abbia il requisito della residenza nella Regione Toscana per lo stesso periodo di tempo);
7.6.	Copia degli atti di sfratto: convalida attestante lo sfratto esecutivo <u>per finita locazione</u> . <i>Si ricorda inoltre che:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lo sfratto deve avere la data di convalida di almeno 2 anni precedenti la data di pubblicazione del bando e che è equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di sfratto, la licenza per finita locazione purché relativa a contratto di locazione già scaduto alla data di pubblicazione del bando.</i> • <i>Con la legge di riforma della L.R.T. 96/96, non è prevista l'attribuzione del punteggio di sfratto intimato per morosità o altra inadempienza contrattuale.</i>
7.7.	Fotocopia della documentazione relativa alla separazione legale dei coniugi (ad es. omologa di separazione) con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio;
7.8.	Copia del contratto di locazione stipulato a norma di legge e debitamente registrato;
7.9.	Attestazione di svolgimento attività lavorativa da almeno 10 anni nel Comune di Livorno da parte di almeno un componente del nucleo familiare;

8. ULTERIORI PRECISAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

8.1	<p><u>PRECISAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DERIVANTE DALLA CONDIZIONE RICONDUCEBILE ALL'ART. 5, COMMA 2, LETT.A, PUNTO A-1 DEL BANDO DI CONCORSO</u></p> <p>Relativamente al punteggio riconducibile alla situazione di cui sopra, ovvero quella riferita al reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare, si precisa che</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vengono attribuiti DUE PUNTI nel caso che il reddito del nucleo familiare <u>sia costituito esclusivamente</u> da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS; – viene attribuito UN PUNTO nel caso che il reddito imponibile del nucleo familiare <u>corrisponda all'importo annuo</u> di una pensione minima INPS (pur provenendo da altre fonti di reddito, ad es. lavoro dipendente, lavoro autonomo ecc.) <p><i>Relativamente al punteggio riconducibile alla situazione di cui sopra, ovvero quella riferita al reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare, si precisa che l'importo della pensione minima INPS per l'anno 2016 è di euro 6524,57.</i></p>
8.2.	<p><u>PRECISAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DERIVANTE DALLA CONDIZIONE RICONDUCEBILE ALL'ART. 5, COMMA 1, LETT.A, PUNTO A-7, CAPOVERSI 1)-2) E 3) DEL BANDO DI CONCORSO</u></p> <p>Per l'attribuzione di tali punteggi (nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli fiscalmente a carico), è necessario che il richiedente, al momento della pubblicazione del bando di concorso, sia anagraficamente solo con i figli o con altri soggetti fiscalmente a carico.</p> <p><i>Per la definizione di figli fiscalmente a carico si rimanda al punto 3.4. delle presenti istruzioni.</i></p>
8.3.	<p><u>PRECISAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DERIVANTE DALLA CONDIZIONE RICONDUCEBILE ALL'ART. 5, COMMA 1, LETT.A, PUNTO A-7, CAPOVERSI 4)-5) E 6) DEL BANDO DI CONCORSO</u></p> <p>Per l'attribuzione di tali punteggi (nucleo familiare composto da una sola persona con soggetti fiscalmente a carico con diverse situazioni di invalidità riconosciute ai sensi delle vigenti normative) è necessario che il richiedente, al momento della pubblicazione del bando di concorso, sia anagraficamente solo con tali soggetti fiscalmente a carico.</p> <p><i>Ai fini del presente Bando di Concorso, sono considerati soggetti fiscalmente a carico i familiari</i></p>

anagraficamente conviventi che nel 2015 hanno posseduto un **reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili.

Sono, pertanto, considerati a carico:

- Il coniuge;
- I figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito);
- I discendenti dei figli;
- I genitori (compresi quelli adottivi);
- I generi e le nuore;
- Il suocero e la suocera;
- I fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- I nonni e le nonne.

8.4. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI ALLOGGIO IMPROPRIO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETT. B, PUNTO B-1.1. DEL BANDO DI CONCORSO

■ Viene attribuito il punteggio derivante dall'abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione (di cui all'art. 5, comma 2, lett.b, punto b 1-1 del Bando di Concorso) SOLO se tale situazione:

a) risulta documentata dalle autorità pubbliche competenti (**CERTIFICATO AZIENDA USL di cui al punto 6.2 delle presenti istruzioni**).

Ai fini della valutazione, il certificato sarà considerato valido, se rilasciato in data compresa tra i sei mesi anteriori o successivi rispetto alla data di pubblicazione del Bando.

b) sussiste da ALMENO DUE ANNI alla data di pubblicazione del Bando.

Sarà cura, pertanto, dell'Amministrazione verificare l'effettiva e continuativa presenza in tali ambienti e la sussistenza di tale situazione da almeno due anni alla data di pubblicazione del Bando.

■ In relazione a quanto sopra si considerano ambienti impropri quelli costituiti da baracche, sotterranei, soffitte, garage, cantine e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

Al contrario, per l'attribuzione del punteggio suddetto, non è considerata assimilabile ad un ambiente impropriamente adibito ad abitazione la Casa Circondariale in quanto trattasi di luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo.

Il presente punteggio NON è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui all'art. 5, comma 2, lett. b del Bando di Concorso.

8.5. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI ALLOGGIO PRECARIO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETT.B, PUNTO B-1.3 DEL BANDO DI CONCORSO

Viene attribuito il punteggio derivante dall'abitazione in alloggi o altre strutture abitative pubbliche o in alloggi privati assegnati a **titolo precario** (di cui all'art. 5, comma 2, lett b, punto b-1.3 del Bando di Concorso) a condizione che:

a) nel caso di alloggi o altre strutture, le stesse, regolarmente occupate, siano state procurate dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici;

b) nel caso di abitazione in alloggi privati, gli stessi, regolarmente occupati, siano stati procurati dai servizi di assistenza del Comune e il cui canone di affitto sia parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso.

*Il punteggio di cui ai precedenti punti a) e b) **non è attribuibile** in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relative all'abitazione.*

*Ambedue le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b) devono sussistere da **ALMENO UN ANNO** alla data di pubblicazione del bando.*

*Tale condizione temporale **non è richiesta** quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente. In questo caso occorre produrre idonea documentazione attestante lo stato di calamità o di imminente pericolo.*

Con strutture abitative assegnate a titolo precario si intendono anche gli utilizzi autorizzati e le assegnazioni a tempo determinato effettuate con la precedente normativa sull'E.R.P.

Il presente punteggio NON è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui all'art. 5,

comma 2, lett. b del Bando di Concorso.

8.6. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DERIVANTE DALLA PRESENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALL'ART.5, COMMA 2, LETT.B) PUNTO B—1.2 DEL BANDO DI CONCORSO

Per l'attribuzione del punteggio derivante dall'abitazione in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione (di cui all'art.5, comma 2, lett. B, punto b.1.2 del Bando di Concorso), tale condizione deve sussistere dal **ALMENO UN ANNO** alla data di pubblicazione del Bando e deve risultare documentata da un **CERTIFICATO AZIENDA USL di cui al Punto 6.2 delle presenti istruzioni**.

*Tale condizione temporale **non è richiesta** quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'Autorità competente. In questo caso occorre produrre idonea documentazione attestante lo stato di calamità o di imminente pericolo.*

Ai fini della valutazione, il certificato sarà considerato valido, se rilasciato in data compresa tra i sei mesi anteriori o successivi rispetto alla data di pubblicazione del Bando.

8.7. PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DERIVANTE DA STORICITÀ DI PRESENZA NELLA GRADUATORIA O NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALL'ART.5, COMMA 2, LETT.C) PUNTO DEL BANDO DI CONCORSO

Il punteggio per storicità (0,50 punti per anno) viene attribuito al richiedente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) presenza in maniera continuativa da più anni nella graduatoria definitiva del Bando ERP.

Per il calcolo di tale punteggio sarà considerata la presenza continuativa con punteggio valido dal Bando di Concorso anno 2006.

b) presenza continuativa da più' anni:

- in un Alloggio di E.R.P. con Utilizzo Autorizzato (a tempo determinato derivante da soluzione in via emergenziale del disagio abitativo) di cui alla vigente L.R.T. 96/96, art. 13 ter;
- in un alloggio di E.R.P. assegnato a tempo determinato ai sensi della precedente normativa.

Ulteriori precisazioni:

- ***I punteggi di cui al presente punto 13 non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari definitivi di alloggi di ERP (di cui all'art. 13 della L.R.T. 96/96).***
- ***L'attribuzione del sopra indicato punteggio di storicità potrà risultare automaticamente dagli archivi informatici solo se il richiedente attuale è intestatario delle precedenti domande con stesso nominativo e codice fiscale.***

Al contrario, se le domande precedenti sono state presentate da altri (ad es. dal coniuge, dal figlio, dal genitore ecc...) oppure dalla stessa persona con CODICE FISCALE DIVERSO, la storicità non sarà rilevabile d'ufficio e non sarà attribuibile il relativo punteggio senza l'espressa richiesta del richiedente sul modulo di domanda, con l'indicazione specifica dell'anno del primo bando a cui si è partecipato e dei precisi nominativi di coloro che presentarono domanda.